

L'omesso invio all'Enea (ri)mette a rischio l'ecobonus ordinario

Adempimenti

Cassazione ancora divisa sul carattere «essenziale» della comunicazione

Nuovo cambio di rotta della Corte di cassazione sul tema della decadenza dall'ecobonus nell'ipotesi di omessa comunicazione all'Enea al termine dei lavori agevolati (fattispecie assimilabile a quella dell'invio oltre i termini per la "remissione in bonis" ex articolo 2 del Dl 16/2012).

Con l'ordinanza 15178/2024 la Cassazione ha riconosciuto l'essenzialità dell'invio all'Enea ai fini della legittimità della detrazione, contrariamente a quanto deciso da entrambe le Corti di merito. La pronuncia è molto "sbrigativa" e si limita a richiamare il precedente conforme dell'ordinanza 34151/2022 senza citare un'altra pronuncia più recente, in questo caso favorevole al contribuente (sentenza 7657/2024 depositata il 21 marzo, si veda *Il Sole 24 Ore* del 9 aprile).

In questa sentenza 7657/24, con approfondita motivazione, la Cassazione aveva considerato l'omessa comunicazione (all'epoca disciplinata dall'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 296/2006 e oggi dall'articolo 14 del Dl 63/2013) come un vizio non sostanziale: non quindi tale da determinare la decadenza dall'agevolazione, poiché una simile conseguenza non è espressamente prevista dalle norme che regolano la materia (viene precisato che la decisione è estranea all'evo-

luzione della normativa per effetto dell'avvento del superbonus).

Secondo tale sentenza, diversamente dall'inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri – da cui l'articolo 1, comma 3, della legge 449/1997 fa discendere direttamente la decadenza dall'agevolazione – nulla di simile si può desumere dalle disposizioni attuative con riferimento a una presunta natura perentoria del termine di invio della comunicazione Enea. Mentre il controllo dell'amministrazione finanziaria, ai fini della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione a interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all'Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di tale risparmio energetico.

L'ordinanza 15178/2024, depositata il 30 maggio scorso, torna invece a considerare l'essenzialità dell'adempimento come il risultato di «un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato».

Considerata la frequenza della casistica e l'importanza del principio giuridico sottostante (può una conseguenza così grave come la decadenza essere comminata per ipotesi non disciplinate dalla legge, ma introdotte in sede di attuazione o addirittura con interventi di prassi?) ci si augura un prossimo intervento delle Sezioni unite.